

N. R.G. 20168/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art 429 cpc**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **20168/2017** promossa da:

**G. M.** difeso dall'avv. MARCHETTI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Località Grande Charriere, 64 11020 Saint Christophe ITALIA

**RICORRENTE**

contro

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
PREFETTIZIE**, difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO TORINO, elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in CORSO STATI UNITI 45 10100 TORINO

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Per parte ricorrente: revocare l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Valle d'Aosta  
nell'esercizio delle funzioni prefettizie prot. N. 7624/1/SP – Prat. N. 332/13/SP del 17 luglio 2017,  
notificata in data 7 agosto 2017

Per parte resistente: respinge l'opposizione

**Oggetto:**

opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni prefettizie prot. N. 7624/1/SP – Prat. N. 332/13/SP del 17 luglio 2017,

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

G. M. ha proposto impugnazione avverso l' Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni prefettizie prot. N. 7624/1/SP – Prat. N. 332/13/SP del 17 luglio 2017, notificata in data 7 agosto 2017 (doc.1) con cui è stata revocata al ricorrente la patente di guida n.

Questi i fatti di causa esposti dal ricorrente:

- Con provvedimento di cumulo del 22/10/2013 il Tribunale di Aosta condannava il signor M. G. alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni 8 di reclusione per essere stato ritenuto responsabile dei reati previsti e puniti dagli articoli 73 del DPR 309 del 1990 e 648 c.p.;
- Con ordinanza prot. n. 14263/1/SP del 10/10/2013 il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie disponeva ai sensi dell'art 120 CdS la revoca della patente di guida n. \_\_\_\_\_ intestata al signor M. Gi \_\_\_\_\_
- In data 3/04/2014 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte d'Appello di Torino disponeva l'affidamento in prova ex art 47 comma IV O.P. del signor M. Gi \_\_\_\_\_ con termine di espiazione della pena fissato per il 10/03/2017 (doc.2);
- Il signor M. \_\_\_\_\_, durante il periodo di affidamento in prova, dimostrava il suo ravvedimento e si atteneva scrupolosamente alle prescrizioni impartitegli, come risulta dalle relazioni periodiche redatte dai servizi sociali che si allegano (doc.3);
- Vista la condotta serbata dal signor M. \_\_\_\_\_ e le relazioni positive rilasciate dall'U.E.P.E. di Novara, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava anticipatamente estinta la pena detentiva inflitta anticipando il termine dell'affidamento in prova alla data del 28/07/2016 (doc.4)
- Il signor M. \_\_\_\_\_, decorsi 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, si recava presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Aosta al fine di conseguire il titolo di guida.
- L'Ufficio della Motorizzazione Civile al fine di verificare la sussistenza dei requisiti morali richiesti dall'art 120 CdS di Aosta domandava al signor M. \_\_\_\_\_ di esibire il provvedimento del

28/07/2016 con il quale il Tribunale di Sorveglianza dichiarava estinta la pena a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

- Il signor Mi esibiva il provvedimento richiesto e l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Aosta lo ammetteva agli esami.
- In data 5/04/2017 l'odierno ricorrente conseguiva nuovamente la patente di guida n. [redacted] la quale veniva emessa in data 22/03/2017;
- In data 17/07/2017 il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, avendo accertato che il signor [redacted] non aveva allo stato ottenuto la prescritta riabilitazione, con ordinanza prot. n. 7624/1/SP ordinava la revoca della nuova patente di guida rilasciata in data 5/04/2017 ed informava lo stesso che non avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida prima del decorso di almeno tre anni.

Nella parte motiva del provvedimento qui impugnato si legge che il signor [redacted] *“è privo dei requisiti morali per il conseguimento della patente di guida ai sensi dell'art 120 cds poiché, condannato per il reato di cui all'art 73 del DPR 309/90, non ha ottenuto la prescritta riabilitazione”*.

Ha chiesto pertanto revocarsi l'opposta ordinanza dovendosi ritenere intervenuta la propria riabilitazione agli effetti di cui all'art. 120 C.d.S.

La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREFETTIZIE si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della impugnazione, ritenendo che pacifico che non fosse mai intervenuta la riabilitazione del sig. [redacted].

I fatti di causa, come esposti dal ricorrente, non sono stati oggetto di contestazione.

Il giudice con ordinanza in data 22.12.2017 ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della opposta ordinanza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La presente controversia verte unicamente sulla questione di diritto relativa a cosa debba intendersi per *provvedimento riabilitativo* ai sensi dell'art. 120 cds, al fine di poter nuovamente ottenere la patente di guida.

L'art 120 CDS dispone che *“Non possono conseguire la patente di guida (...) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (...)”*.

- Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, ha emesso l'ordinanza prot. N. 7624/1/SP, ritenendo che il [redacted] non aveva ottenuto il *provvedimento riabilitativo previsto dall'art 178 cp*, e quindi non vantava i requisiti morali richiesti dalla norma sopra citata.
- Parte ricorrente ha ritenuto tale interpretazione ingiustificatamente restrittiva dovendosi intendere per *provvedimenti riabilitativi* qualsiasi provvedimento che attesti in modo oggettivo il ravvedimento del reo, come nel caso che ci occupa *la avvenuta dichiarazione di estinzione della pena detentiva e ogni altro effetto penale*.

La decisione sul punto necessita di un breve inquadramento dei due istituti, riabilitazione ex art. 179 c.p. e affidamento ai servizio sociali ex art. 47 ord.pen.

1. L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla pena detentiva (art. 47 ordinamento penitenziario) concessa, ad istanza dell'interessato, dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale (art. 47, comma 12 ord. Pen.).

In realtà l'affidamento in prova al servizio sociale non costituisce, in senso tecnico, una causa di estinzione della pena, ma è una misura alternativa alla detenzione intramuraria e perciò contempla una forma di esecuzione della pena in modalità alternativa, il cui esito, se è positivamente valutata la prova, può dar luogo all'estinzione di essa, ma limitatamente alla pena detentiva.

In altri termini, l'estinzione della pena sarebbe solo un effetto eventuale dell'intero iter procedurale, e non il naturale sbocco dell'applicazione di una delle cause di estinzione della pena previste, in via generale, dagli artt. 171 e segg. c.p. (tra le quali la riabilitazione); tant'è vero che l'art. 106 c.p. (*"Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità [102-104] o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali"* [178, 544, 556 3, 563, 573 3, 574 3]), non fa menzione dell'art. 47 ord. pen., tra le cause che estinguono anche gli effetti penali in grado di escludere, ad esempio, la recidiva.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'art. 47 ord. pen. è pacificamente orientata nel senso che l'estinzione conseguente all'esito positivo della prova alla quale è stato sottoposto il detenuto "affidato" concerne gli effetti penali della condanna e non generici effetti penali (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. I, 14 novembre 1994 n. 5315, in *C.e.d. Cass.*, n. 199685; Cass., sez. I, 28 ottobre 1994 n. 4925, *ivi*, n. 199944).

Peraltro, in tema degli effetti penali della condanna, la giurisprudenza non offre certezze assolute e incontrovertibili. Ne è prova la molteplicità di soluzioni controverse fornite nella casistica esaminata dalla Corte di legittimità sia prima, sia dopo una non recente sentenza sul tema del massimo organo di nomofilachia (Cass., Sez. un., 20 aprile 1994 n. 7, *ivi*, n. 197537).

In conclusione è possibile affermare che all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, consegue l'estinzione solo della pena detentiva, e che, tale istituto, non sia riconducibile, sul piano sistematico, alle cause di estinzione della pena.

2. La riabilitazione (art. 179 c.p.) è quell'istituto che permette l'estinzione delle pene accessorie (come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale delle condanne, in presenza di determinati requisiti e salvo che la legge non disponga diversamente. Innanzitutto è necessario che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita (in alcuni casi, come la recidiva, il tempo è maggiore) o si è in altro modo estinta. Il condannato, a tal fine, deve aver però dato prove effettive e costanti di buona condotta.

In conclusione :

- l'affidamento in prova comporta la possibilità per il condannato di scontare la pena inflittagli, in un modo diverso (alternativo) rispetto alla carcerazione, e non è causa di estinzione della pena in senso tecnico;
- la riabilitazione, invece, presuppone che la pena sia già stata scontata o sia estinta per altra causa ed interviene sulle pene accessorie e gli altri effetti penali in modo particolarmente incisivo e favorevole al reo (v. art. 106 c.p.).
- I due istituti, quindi, non sono del tutto assimilabili dal punto di vista dei benefici, tant'è che è previsto che colui che ha ottenuto l'affidamento in prova ed ha superato positivamente il periodo di prova, potrà chiedere la riabilitazione. Il termine decorre dal giorno in cui l'affidamento è decorso positivamente. Questo significa che senza la riabilitazione non godrebbe degli stessi effetti.

Così precisata la natura dei due istituti, non si può escludere, a priori, che la lettera della legge "provvedimenti riabilitativi" (art. 120 c.d.s.), non possa essere interpretata in senso più ampio tale da ricomprendere al suo interno, oltre al provvedimento conseguente alla riabilitazione ex art. 179 c.p., anche quello conseguente all'esito positivo dell'affidamento al servizio sociale ex art. 47 e segg. ord. pen., in senso più favorevole al condannato.

È proprio la locuzione utilizzata dal legislatore "provvedimenti riabilitativi" piuttosto che la dizione più tecnica "riabilitazione" - che non avrebbe lasciato spazio a dubbi interpretativi - che impone di considerare quale è la ratio della norma e sulla base di questa interpretare il dettato normativo, non univoco.

La ratio della norma sembra essere quella di lasciar privo o privare della patente di guida la persona che si presume possa essere agevolata nella commissione di altri reati, dal possesso della stessa.

Se ciò è vero deve conseguirne che solo la riabilitazione e non l'estinzione della pena a seguito dell'affidamento al servizio sociale, consente ai sensi dell'art. 120 C.D.S. di ottenere il rilascio della patente. Questi i motivi:

Alla luce di quanto già motivato nell'ordinanza del 22.12.2017 – riportata in nota – si ritiene che il  
si trovasse nella situazione soggettiva di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S. e cioè di cui  
colui al quale la patente di guida non avrebbe potuto essere nuovamente rilasciata.

In data 24.1.2018 è intervenuta la sentenza 22/2018 della Corte Costituzionale che, chiamata a  
decidere sulla costituzionalità del 2° comma dell'art. 120 C.d.S., ha così statuito:

*Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell' articolo 120, comma 2 del decreto legislativo 30  
aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della strada ), come sostituito dall' articolo 3, comma 52, lettera a),*

- L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva; la valutazione del Giudice di Sorveglianza attiene soltanto agli esiti positivi dell'affidamento in prova al servizio sociale. Non valuta invece tutti gli altri requisiti, necessari per la concessione del provvedimento di riabilitazione;
- Il positivo svolgimento del servizio sociale non estingue gli altri effetti penali della condanna, tra cui, per quel che ci riguarda, il ritiro della patente o l'impossibilità di conseguirla di nuovo per un certo periodo di tempo.
- Aver scontato la pena con lo strumento alternativo dell'affidamento ai servizi sociali, non equivale ad avere i requisiti morali necessari a poter ottenere la patente di guida.
- I due istituti non sono alternativi: la riabilitazione richiede decisamente qualcosa in più del positivo svolgimento del servizio sociale, tant'è che è necessario che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita, eventualmente ai sensi dell'art. 47 ord.pen..
- Non si può richiedere alla pubblica Amministrazione una valutazione del contenuto del provvedimento con cui il Giudice di Sorveglianza ha ritenuto concluso positivamente l'affidamento in prova al servizio sociale, per decidere se vi sia stato un *provvedimento riabilitativo*. Questa valutazione, oltre a determinare una inammissibile commistione di poteri, giudiziario ed amministrativo, sarebbe evidentemente discrezionale e non obiettivabile, in difetto di una pronuncia giudiziale.
- In definitiva, la Pubblica Amministrazione, deve limitarsi a prendere atto della valutazione certa ed esplicita già fatta in sede giudiziaria, senza dover o poter di volta in volta valutare se vi sia stato un provvedimento che per il suo contenuto, o la sua natura, possa intendersi in concreto, riabilitativo.  
Per quanto motivo non si ritiene di poter condividere la pronuncia citata dal ricorrente (tar Lecce 7967/2007 la quale afferma "Il prefetto, nell'apprezzare l'opportunità di rilasciare o meno il documento di guida ad un soggetto affidato in prova ai servizi sociali ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, deve adeguatamente considerare anche i presupposti provvedimenti dell'autorità giurisdizionale - nella specie, tribunale di sorveglianza - e la fiducia da questa eventualmente accordata al reo, in quanto il principio di coerenza dell'ordinamento e dell'intrinseca razionalità dell'agire dei pubblici poteri, il cui fondamento costituzionale è rinvenibile nell'art. 97 cost., implicano che le diverse autorità amministrative e giurisdizionali agiscano in sintonia ed in maniera coordinata. È, pertanto, illegittimo il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato nonostante preesistesse un qualificato giudizio prognostico positivo della magistratura circa il reo, unitamente ad un programma socio-riabilitativo in corso, e mancassero concrete, specifiche esigenze di prevenzione dei reati".
- Infine non si ritiene che l'art. 120 c.p.c. così interpretato contrasti con l'art. 4 Cost. atteso che evidentemente ai sensi dell'art. 13 della Costituzione le libertà personali possono essere limitate in forza dei provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, come appunto avviene nel caso di specie.

Diversa questione è quella che attiene allo svolgimento in concreto dei fatti di questo giudizio, ove la pubblica amministrazione ha dapprima ammesso il all'esame di guida e poi una volta conseguito, lo ha revocato perché in difetto di quei presupposti che ex ante aveva invece ritenuto sussistenti.

Il ricorrente ha evidenziato inoltre che nel sito internet della Prefettura di Aosta1 (doc.5), ove alla domanda: "Quando posso ottenere una nuova patente a seguito di revoca per carenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 120 c.d.s.?" viene fornita la seguente risposta "Ai sensi dell'art. 120 c.d.s., il destinatario del provvedimento di revoca per carenza dei requisiti morali, non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni", con ciò facendo intendere ai "non addetti ai lavori" che sia sufficiente il decorso del tempo (3 anni) per poter ottenere un nuovo permesso di guida,;

Il comportamento ambiguo e fuorviante della PA potrà essere valutato ai fini risarcitori e di liquidazione delle spese di lite.

Per questi motivi non si ritiene allo stato e fatta salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito, di dover sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.

della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente.

La Corte ha ritenuto cioè che il Prefetto non *debba* adottare in modo automatico il provvedimento di revoca della patente nei confronti di cui ha successivamente subito una condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ma *possa* farlo. All'automatismo legislativo ha sostituito quindi la valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione che per tale ragione è chiamata a motivare le ragioni per cui, in concreto, ritenga necessario revocare la patente a colui che ha commesso i reati suddetti, verosimilmente valutando la gravità degli stessi, il decorso di tempo dalla commissione del fatto o altre ragioni in concreto.

La dichiarazione di incostituzionalità ha investito esclusivamente il secondo comma dell'art. 120 C.d.S. - revoca della patente al reo che ne era già in possesso al momento della condanna - , mentre non ha riguardato il primo comma - non concessione della patente ex novo a chi ha previamente subito la condanna penale -.

Il caso che qui ci occupa è quello del primo comma dell'art. 120 C.d.S.: il - a cui la patente era già stata revocata dopo la condanna - aveva chiesto il rilascio di una nuova patente: questa in primo momento gli era stata accordata, ma successivamente gli era stata revocata, perché ritenuto non in possesso dei requisiti morali. La seconda revoca della patente - di cui qui si discute - quindi non è conseguita alla condanna intervenuta quando egli era già in possesso della titolo; ma piuttosto alla valutazione di inesistenza dei requisiti morali per aver commesso anteriormente il reato. In sostanza, si è trattato di una revoca determinata da un errore della PA in fase di rilascio del titolo: la PA aveva rilasciato la licenza e successivamente si era accorta che non avrebbe dovuto farlo.

Benchè la Corte Costituzionale non si sia pronunciata sulla legittimità del primo comma dell'art. 120 C.d.S. - perché non vi è stata chiamata - non di meno si deve ritenere che la *ratio* della pronuncia relativa al secondo comma sia identica a quella sottesa alla fattispecie disciplinata dal primo comma: le ragioni per cui non deve essere rilasciata ex novo la patente al reo sono le medesime per le quali la patente, già in possesso del reo, gli va revocata.

Del primo comma dell'art. 120 C.d.S. quindi va data una lettura conservativa, costituzionalmente orientata alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale relativa al secondo comma.

Per tale motivo, deve ritenersi che anche in occasione del rilascio della patente di guida – o come nel caso che ci occupa, della revoca della patente di guida perché erroneamente rilasciata dalla PA in difetto dei requisiti morali – l'amministrazione non *debba* ma *possa* non rilasciare la patente -o appunto revocarla se erroneamente rilasciata -. La pubblica amministrazione deve valutare, anche in sede di rilascio della patente, la sussistenza dei requisiti morali, evitando quell'automatismo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo in merito all'art. 120 2° comma C.d.S.. Pertanto la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo di diniego alla concessione - *rectius* nel caso che ci riguarda di revoca della patente se erroneamente concessa - dovrà passare attraverso la ponderazione in concreto della necessità/opportunità, di rilasciare la patente a chi ha subito la condanna, alla luce della ratio della norma che è quella di privare della patente di guida la persona che si presume possa essere agevolata nella commissione di altri reati, dal possesso della stessa.

Ritiene questo Giudice che nel caso concreto il [redacted] avrebbe potuto conseguire la patente e quindi non sussisteva la necessità di revocargliela una volta concessa – *per errore della PA* - non sussistendo il timore che potesse essere agevolato nella commissione di reati, per i seguenti motivi:

- con provvedimento del 22/10/2013 il Tribunale di Aosta condannava il signor [redacted] alla pena di anni 2, mesi 11 e giorni per i reati di cui all'art. 73 del DPR 309/90.  
Attesa la pena inflitta il fatto accertato deve ritenersi di lieve entità;
- In data 3/04/2014 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte d'Appello di Torino disponeva l'affidamento in prova ex art 47 comma IV O.P. del signor [redacted] con termine di espiazione della pena fissato per il 10/03/2017 (doc.2);  
Il signor [redacted], durante il periodo di affidamento in prova, dimostrava il suo ravvedimento e si atteneva scrupolosamente alle prescrizioni impartitegli, come risulta dalle relazioni periodiche redatte dai servizi sociali che si allegano (doc.3); vista la condotta serbata dal signor [redacted] e le relazioni positive rilasciate dall'U.E.P.E. di Novara, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava anticipatamente estinta la pena detentiva inflitta anticipando il termine dell'affidamento in prova alla data del 28/07/2016 (doc.4).
- in data 17/07/2017 il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ordinava la revoca della nuova patente di guida rilasciata in data 5/04/2017.  
Al momento della revoca erano già decorsi 4 anni dalla condanna subita dal [redacted] anni nei quali egli non aveva commesso altri reati, ed anzi aveva dato prova di ravvedimento, concludendo positivamente, anche in anticipo, l'affidamento in prova. Queste circostanze inducono a non temere verosimilmente che il [redacted] intenda nuovamente delinquere e che a questo scopo possa essere agevolato dall'utilizzo della patente.



- Al contrario, avendo il ricorrente trovato un impiego come autista -attività per la quale necessita evidentemente della abilitazione alla guida -, è verosimile e fondatamente sperabile che l'impiego retribuito possa assicurargli un'esistenza onesta.

Per tali motivi, visto l'art. 120 C.d.S. e l'art. 6 comma 12 D.L. 150/2011, revoca l'ordinanza opposta.

La pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica tuttavia ai sensi dell'art. 92 2° comma c.p.c., la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni prefettizie prot. n. 7624/1/sp – prat. n. 332/13/sp del 17 luglio 2017, notificata in data 7 agosto 2017, proposta da contro regione autonoma valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni prefettizie, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto

annulla l'ordinanza opposta.

Spese compensate

Torino, 17/05/2018

Il Giudice

Dr.ssa Raffaella Bosco